



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione  
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione  
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello  
Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello  
LORO SEDI



m\_dg.DAG.24/10/2019.0204540.U

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale  
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento  
(rif. nota prot. DAG. n. 5765.ID dell'8.10.2019)

**OGGETTO:** Sentenza della Corte costituzionale n. 217 dell'1 ottobre 2019 – Art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e agli ausiliari del magistrato – Dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 dell'1 ottobre 2019 (*allegato 1*), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario".

Tale pronuncia è destinata ad incidere profondamente sugli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, in particolare con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati nell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Questa Direzione generale ha infatti più volte affrontato il problema relativo alla corretta interpretazione e applicazione del citato disposto normativo, sia rispondendo a singoli quesiti sia emanando la circolare prot. DAG n. 107514.U dell'8 giugno 2016 (*allegato 2*).

Con quest'ultima, in particolare, sono stati chiariti i dubbi sorti presso numerosi uffici giudiziari dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 12 del 6 febbraio 2013, secondo la quale gli onorari del consulente tecnico d'ufficio "o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario". In base al tenore di tale ordinanza costituzionale, infatti, alcuni uffici avevano ritenuto che il professionista nominato

Perisilvano - Rogioni - Sen. Civile - Valera - Minigian

ausiliario del magistrato nell'ambito di un procedimento con una delle parti ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ottenuto dal magistrato titolare del procedimento il decreto di liquidazione e dimostrata l'impossibilità di recuperare (nelle forme richiamate, tra l'altro, dalla circolare ministeriale prot. DAG n. 9539.U del 25 gennaio 2006), avesse diritto, a seguito della prenotazione a debito dei relativi importi, alla contestuale liquidazione degli stessi a carico dell'Erario.

Con la richiamata circolare dell'8 giugno 2016, dunque, questa Direzione generale aveva affermato *“di non poter condividere la suesposta conclusione, in considerazione sia della chiarezza del disposto normativo di riferimento, sia della costante interpretazione fornita da parte della Corte costituzionale... che non ha di certo introdotto un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e dunque rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (ed infatti ... la norma dell'art. 3, lett. s), definisce «prenotazione a debito» l'annotazione «a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero»”*, con la conseguenza che gli uffici, a legislazione invariata e stante la tassatività delle norme che comportano esborsi di denaro a carico dello Stato, dovessero procedere, su richiesta dell'ausiliario, alla (sola) prenotazione a debito degli onorari liquidati dal magistrato.

Orbene, in tale contesto, la sentenza della Corte costituzionale in oggetto ha radicalmente mutato la posizione espressa nelle precedenti pronunce (con le quali era stata sempre dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002), richiamando peraltro le valutazioni espresse da questa Direzione generale nella citata circolare prot. DAG n. 107514.U dell'8 giugno 2016.

In particolare la Corte costituzionale ha evidenziato che *“non può essere condiviso il sopra richiamato assunto di tale giurisprudenza secondo cui la locuzione «prenotazione a debito» possa essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l'insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero”*.

Di conseguenza – ha precisato la Corte – *“la disposizione censurata, come correttamente interpretata dal ricorrente, risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente”*.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha dunque dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”*.

Tenuto conto di tale pronuncia, dunque, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell'ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell'Erario quando la spesa sia eseguita nell'interesse della parte stessa, così come previsto dall'articolo 131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (in forza del quale, come noto, *“per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito ed altre sono anticipate dall'erario”*); conseguentemente, l'ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l'ufficio spese pagate dall'Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie.

Preme infine rammentare che rimane comunque in vigore la disposizione dell'art. 133 del testo unico, in forza del quale *“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”*. Da ciò consegue che il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato. Tale norma, infatti, è volta a fornire lo Stato di un titolo valido attraverso il quale procedere al recupero delle spese processuali anticipate e prenotate e debito per conto della parte ammessa al beneficio del patrocinio pubblico, ricordando che, sulla base dell'attuale sistema normativo (non intaccato dalla pronuncia della Corte costituzionale oggetto di disamina), il recupero dovrà avvenire secondo i criteri fissati dall'articolo 134 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto di quanto già indicato nella nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 16318 dell'8 febbraio 2011 (allegato 3).

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, li 23 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*  


rel. 1

**CORTE COSTITUZIONALE**

**Sentenza 5 giugno - 1° ottobre 2019, n. 217**

**SENTENZA N. 217**

**ANNO 2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promossi dal Tribunale ordinario di Roma, con ordinanze del 21 giugno e del 17 settembre 2018, iscritte rispettivamente al n. 154 del registro ordinanze 2018 e al n. 8 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2018 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

**Ritenuto in fatto**

1.– Con ordinanza del 21 giugno 2018 (r. o. n. 154 del 2018), il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Riferisce il rimettente che, nel corso di un procedimento regolato dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione di una lite e in presenza di una fattispecie di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato conferito un apposito incarico ai consulenti tecnici.

Nel corso del procedimento sarebbe emerso che gli onorari dovuti ai predetti consulenti non potevano essere corrisposti perché anche la parte (il coniuge dell'ammesso al patrocinio) a carico della quale erano stati posti gli oneri della consulenza non era in grado di ottemperarvi e che si doveva pertanto applicare l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tale disposizione stabilisce, al riguardo, che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.

Secondo il rimettente, la previsione sarebbe irragionevole perché si fonderebbe sul principio, confermato dal diritto vivente, per cui i consulenti tecnici del giudice debbono lavorare gratuitamente nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il diritto al compenso per il lavoro svolto.

1.1.– In ordine alla rilevanza, premesso che si tratta del procedimento disciplinato dall'art. 696-bis cod. proc. civ., procedimento che non sarebbe destinato a concludersi con una pronuncia sulle spese in base all'art. 91 cod. proc. civ., trattandosi di fattispecie riconducibile al quinto comma del predetto art. 696-bis, il giudice a quo deduce che soltanto attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere garantito un compenso ai consulenti nominati nel procedimento al suo esame.

Infatti, disposta la prenotazione a debito ed emesso il decreto di liquidazione, non sarebbe comunque dato corso al pagamento da parte del Ministero della giustizia (come chiarito, in proposito, dalla circolare 8 giugno 2016, recante «Quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni») in virtù delle disposizioni che regolano il procedimento di prenotazione a debito, alle quali si atterrebbe il medesimo Ministero, nel rigoroso rispetto della lettera della legge.

1.2.– Il rimettente si dichiara consapevole del fatto che la norma censurata è stata più volte sottoposta all'esame di questa Corte con esito negativo; tuttavia, ritiene che gli specifici profili di incostituzionalità inerenti alla fattispecie concreta siano diversi e ulteriori rispetto a quelli vagliati dalla pregressa giurisprudenza della Consulta.

Il Ministero della giustizia avrebbe emanato la già menzionata circolare 8 giugno 2016, che il rimettente afferma di condividere, in cui sarebbe stata data contezza del fatto che l'amministrazione non dà seguito ai decreti di liquidazione dei giudici in favore dei consulenti tecnici nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato e prenotazione a debito e non sia possibile ottenerne il pagamento a carico delle parti. Tale pagamento non seguirebbe necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, poiché non vi sarebbe alcun automatismo tra la prenotazione a debito e il pagamento degli onorari, che risulterebbe meramente eventuale, essendo normativamente condizionato all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (la norma dell'art. 3, lettera s, definisce «prenotazione a debito» l'annotazione «a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero»).

In conclusione, rammentata la differenza tra la prenotazione a debito, che consiste, appunto, nell'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non è possibile realizzare la correlata entrata, secondo il giudice rimettente la norma in esame assimilerebbe alle "spese" non sostenute dallo Stato, per le quali la prenotazione a debito sarebbe appropriata, "spese" che, per definizione, non dovrebbero essere condizionate dal previo recupero, vigendo il nuovo orientamento legislativo del patrocinio a carico dell'erario.

Non osterebbe a una pronuncia nel merito l'esercizio della discrezionalità legislativa perché questa incontra il limite della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema normativo.

Il rimettente, anche se ritiene le precedenti argomentazioni già idonee a decidere la questione sollevata, aggiunge la considerazione che, in via generale, appare difficilmente sostenibile la ragionevolezza del diverso trattamento che riceve il consulente tecnico nel giudizio penale, al quale vengono anticipati compensi, rispetto al trattamento riservatogli nel giudizio civile. Inoltre, con specifico riferimento al procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ., evidenzia che non è configurabile la soccombenza in detto giudizio, dal momento che esso si conclude o con la conciliazione o con il deposito della relazione; né, come già detto in precedenza, sarebbe configurabile una posteriore regolamentazione delle spese, anche in considerazione del fatto che la successiva fase del giudizio è meramente eventuale.

2.– è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Essa sarebbe astratta e meramente ipotetica, e dunque irrilevante, dal momento che non risulterebbe che i consulenti tecnici abbiano chiesto l'immediato pagamento dei rispettivi compensi, tanto più che non sarebbe loro consentito – come si evince dall'art. 63 cod. proc. civ. e dall'art. 366 del codice penale – rifiutare di prestare la relativa attività, avendo manifestato, con l'iscrizione all'albo, un consenso preventivo

alla nomina (al riguardo è citata la sentenza di questa Corte n. 136 del 2016). La rilevanza della questione non potrebbe derivare dal fatto che il rimettente ha attribuito ai consulenti un fondo spese: infatti, l'art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione delle spese e dei compensi debba avvenire al termine di ciascuna fase processuale.

Inoltre il giudice rimettente avrebbe omissso il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice della disposizione in esame.

Nel merito, la questione, affrontata più volte da questa Corte, sarebbe manifestamente infondata.

Il senso della disposizione sarebbe infatti quello di onerare l'ausiliario del giudice della riscossione del compenso dalle parti e, solo qualora ciò non fosse possibile, ammettere la riscossione mediante prenotazione a debito. Per tale motivo, la Corte avrebbe escluso il paventato vulnus anche nel caso in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l'onorario dal soccombente o nel caso in cui la consulenza venga disposta in un procedimento di volontaria giurisdizione.

Dovrebbe, inoltre, escludersi la lesione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra l'ausiliario del giudice e il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stante l'eterogeneità delle figure processuali messe a confronto, così come tra l'ausiliario del giudice nel processo penale e nel processo civile, per l'ontologica diversità dei due tipi di processo.

3.– Il medesimo Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 17 settembre 2018 (r. o. n. 8 del 2019), nel corso di un altro procedimento instaurato ai sensi dell'art. 696-bis cod. proc. civ., ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.

In punto di rilevanza, in particolare, dal momento che era emerso che i ricorrenti godevano del patrocinio a spese dello Stato, il giudice rimettente espone che «prospettandosi la certezza che lo svolgimento dell'impegnativo lavoro che andava a richiedere ai due professionisti C.T.U. sarebbe stato [...] surrettiziamente a titolo gratuito, si riservava di provvedere».

4.– Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale con motivazioni sostanzialmente analoghe al precedente intervento. In particolare, ne ha sostenuto l'infondatezza sul rilievo che la disposizione censurata dovesse essere interpretata in modo tale da garantire il compenso al consulente tecnico.

**Considerato in diritto**

1.– Con due ordinanze di analogo tenore (r. o. n. 154 del 2018 e n. 8 del 2019) il Tribunale ordinario di Roma, nel corso di due procedimenti promossi ai sensi dell'art. 696-bis del codice di procedura civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione.

La disposizione censurata stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Analoga disciplina è disposta per gli onorari del notaio per lo svolgimento di funzioni demandategli (nei casi previsti dalla legge) dal magistrato, nonché per l'indennità di custodia del bene sequestrato.

Essa consente, dunque, la prenotazione a debito del compenso del consulente (e dei soggetti assimilati) successivamente alla richiesta del relativo pagamento alle parti del giudizio.

Secondo il Tribunale rimettente, l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 violerebbe, tra gli altri parametri, l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente, nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il pagamento degli onorari dovuti, non garantirebbe all'ausiliario del giudice un compenso per la prestazione svolta.

2.– In ragione della comunanza di oggetto, le ordinanze possono riunirsi, per essere decise con unica sentenza.

3.– Preliminarmente, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 17 settembre 2018 (r. o. n. 8 del 2019).

Il rimettente ha sollevato la questione «prospettandosi la certezza che lo svolgimento dell'impegnativo lavoro che andava a richiedere ai due professionisti C.T.U. sarebbe stato [...] surrettiziamente a titolo gratuito», sospendendo il giudizio. Sotto questo profilo la questione è dunque astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002) del consulente tecnico.

4.– Le ulteriori eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato devono essere respinte.

Non è condivisibile l'affermazione circa l'asserita carenza del requisito dell'incidentalità. Il giudizio introdotto dall'ordinanza r. o. n. 154 del 2018 risulta, difatti, connotato da un *petitum* distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto volto all'accertamento



dell'inadempimento di obbligazioni sanitarie da parte dell'ente ospedaliero mediante espletamento di una consulenza tecnica preventiva.

È, inoltre, infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il giudice a quo non avrebbe adeguatamente vagliato la possibilità alternativa di interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione. Il rimettente, difatti, esclude tale possibilità in considerazione del tenore letterale della disposizione.

Egli precisa che, per effetto della definizione legislativa della «prenotazione a debito», non è possibile che, nella specie, lo Stato si accoli gli onorari delle consulenze, in assenza di un debitore da esso proficuamente escusso. È costante l'orientamento di questa Corte, secondo cui «[a] fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al "tenore letterale della disposizione", [...] "la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità" (sentenza n. 221 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 12 del 2019).

Infine, il petitum risulta individuato, in via gradata, come si esprime il rimettente, nella «strada maestra della dichiarazione di incostituzionalità» o «quantomeno» nella sentenza interpretativa di accoglimento della questione che dichiara l'illegittimità della disposizione nel solo significato difforme dalla Costituzione.

5.- Ai fini della decisione da assumere è utile premettere un quadro riassuntivo dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza costituzionale in materia.

5.1.- L'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, enumera, al comma 2, le spese prenotate a debito e, al comma 4, quelle anticipate dall'erario.

Al comma 3, primo periodo, invece, prevede per gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, la prenotazione a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Il successivo periodo dispone, inoltre, che lo stesso trattamento si applichi agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

La disposizione censurata consente, dunque, la prenotazione a debito solo successivamente alla previa infruttuosa intimazione alle parti del giudizio che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239; sezione seconda, sentenza 12 novembre 2015, n. 23133) sono solidalmente tenute al pagamento delle spese della consulenza.

L'art. 3, comma 1, del medesimo d.P.R. definisce, alla lettera s), «“prenotazione a debito” [...] l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero»; alla lettera t), «“anticipazione” [...] il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile».

Infine, in base all'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Qualora lo Stato non recuperi, il successivo art. 134 dispone che se la vittoria della causa o la composizione della lite ha posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

Le disposizioni da ultimo richiamate trovano evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui il processo dia un esito positivo per la parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, mentre qualora quest'ultima sia soccombente non vi sarà pagamento della parte abbiente in favore dello Stato delle spese processuali, né successivo recupero di dette spese. In questo caso, difatti, nulla potrebbe chiedersi alla parte abbiente, perché è risultata vittoriosa, e nulla alla parte non abbiente, che è rimasta soccombente nella lite.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema del menzionato d.P.R. n. 115 del 2002, in maniera significativa, segnala, relativamente al comma 3 dell'art. 131, quanto segue: «- in generale, l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infuocata escussione da parte del professionista, appare un'ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria; - in particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari (le spese sostenute per l'incarico e le spese e indennità di trasferta sono anticipate, v. comma successivo) sono a domanda prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato alle spese non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa. Rispetto al r. d. del 1923, la disciplina incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima erano automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce direttamente e, solo se non recupera, chiede l'annotazione a debito e prova il recupero nelle forme ordinarie delle altre spese».

5.2.- Questa Corte ha già scrutinato la disposizione oggi censurata e, sin dalla sentenza n. 287 del 2008, ha ritenuto che «[i]l rimettente muove dal presupposto interpretativo secondo cui, nei casi di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, la disposizione censurata può comportare, in materia civile, che l'ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente. Al contrario, tale disposizione disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario medesimo, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito, a domanda, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dalla impossibile ripetizione dalle parti del giudizio».

Quindi, la successiva ordinanza n. 408 del 2008 ha ribadito «che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con

conseguente pagamento da parte dell'Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali», fornendo una interpretazione degli artt. 3 e 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 nei termini già riportati e poi confermati nelle successive ordinanze n. 195 del 2009, n. 203 e n. 88 del 2010.

Tale indirizzo è stato ribadito in relazione agli onorari del consulente tecnico, precisandosi che «sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità [...] di vedersi corrisposti i propri compensi [dal momento che] questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario» (ordinanza n. 12 del 2013 e, nello stesso senso, ordinanza n. 88 del 2013).

Secondo le menzionate decisioni, dunque, il professionista, esperito infruttuosamente il tentativo di recupero nei confronti delle parti, ha diritto a vedersi corrispondere il suo onorario, con "liquidazione" a carico dell'erario, non subordinata al previo recupero da parte dell'erario stesso. Tale interpretazione, tuttavia, si pone in contrasto con la disciplina della prenotazione a debito, che non consente il pagamento degli onorari se non attraverso la previa realizzazione del credito erariale.

Per tale motivo, la suddetta opzione ermeneutica adottata da questa Corte non ha potuto trovare seguito nella prassi, rendendo impossibile – con riguardo a fattispecie come quella in esame – la liquidazione degli onorari e delle altre competenze contemplate nell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Anche il rimettente ha inevitabilmente aderito all'interpretazione contenuta nella precitata circolare del Ministero della giustizia 8 giugno 2016, recante «Quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni». Quest'ultima, dopo aver ricostruito l'iter normativo e giurisprudenziale della norma impugnata sottolineando che la liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ha concluso per l'inesistenza di un automatismo tra la prenotazione a debito e il pagamento a carico dell'erario, poiché detto pagamento presuppone il previo effettivo recupero della somma prenotata a debito.

6.– Alla luce di tali premesse, la questione è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

Va chiarito che siffatta pronuncia di accoglimento si muove – fatta salva la diversa interpretazione della disciplina della prenotazione a debito precedentemente precisata – nel solco della pregressa giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato il tramonto della logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell'erario.

Secondo il costante orientamento emergente dalle pronunce precedentemente richiamate, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti

dell'indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio.

Non può essere invece condiviso il sopra richiamato assunto di tale giurisprudenza secondo cui la locuzione «prenotazione a debito» possa essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l'insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero.

La disposizione censurata, come correttamente interpretata dal ricorrente, risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.

L'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall'erario.

7.– Rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dal rimettente.

**per questi motivi**

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

**riuniti i giudizi,**

**1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario;**

**2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma (r. o. n. 8 del 2019), in**

**riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.**

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

**Giorgio LATTANZI, Presidente**

**Aldo CAROSI, Redattore**

**Roberto MILANA, Cancelliere**

Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: **Roberto MILANA**

Alp. 2



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I  
AFFARI CIVILI INTERNI



Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione  
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione  
Ai sig.ri Presidenti di Corte di appello  
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello  
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  
LORO SEDI

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
SEDE  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale  
Roma

**Oggetto:** quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni.

Pervengono a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire se, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il professionista nominato ausiliario del magistrato nell'ambito di un procedimento con una delle parti ammessa al gratuito patrocinio, "ottenuto il decreto di liquidazione dal magistrato titolare del procedimento e dimostrata l'impossibilità al recupero, nelle forme richiamate tra l'altro dalla circolare ministeriale DAG 25/01/2006.0009539.U, abbia diritto, a seguito della prenotazione a debito degli onorari, alla contestuale liquidazione degli stessi a carico dell'Erario" (così testualmente, per tutti, il quesito formulato dal dirigente presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro con nota prot. n. 9219 del 23.11.2015, trasmesso con nota prot. DAG n. 177201 del 23.11.2015).

Tale interpretazione, sostengono gli uffici, sarebbe peraltro in linea con l'indirizzo fornito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 12 del 6 febbraio 2013, secondo cui gli onorari del consulente tecnico "o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario".

Al fine di fornire il richiesto chiarimento, si rappresenta quanto segue:

- l'art. 3 del d.P.R. n. 115 del 2002 fornisce la definizione di "prenotazione a debito" (lettera "s") e quella di "anticipazione" (lettera "t") ai fini del testo unico delle spese di giustizia, precisando che:
  - s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
  - t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
  
- il successivo art. 131 prevede che: "1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario (...). 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione (...). 4. Sono spese anticipate dall'Erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore (...)"
  
- la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia, con riferimento alla norma dell'art. 131, comma 3, testé riportata, afferma che "*- in generale, l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infruttuosa escussione da parte del professionista, appare un'ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria; - in particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari (le spese sostenute per l'incarico e le spese e indennità di trasferta sono anticipate, v. comma successivo) sono a domanda prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato alle spese non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa. Rispetto al r.d del 1923, la disciplina incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima erano automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce direttamente e, solo se non recupera, chiede l'annotazione a debito e prova il recupero nelle forme ordinarie delle altre spese*".

Ciò posto in termini generali, si fa presente che questa Direzione generale, con nota prot. n. 9539 del 25 gennaio 2006, nel rispondere ad analogo quesito posto da un ufficio giudiziario, aveva indicato le modalità operative da seguire per la prenotazione a debito degli onorari del C.T.U. e per il riversamento a quest'ultimo della somma eventualmente riscossa dall'ufficio giudiziario.

Non sono mancate tuttavia segnalazioni, soprattutto da parte dei medesimi C.T.U., in ordine al fatto che la norma, così concepita, si traduce in una sostanziale gratuità della prestazione quando condannata alle spese processuali è la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, non essendo neppure l'ufficio giudiziario in grado di recuperare alcunché da tale soggetto.

Della questione è stata più volte investita la Corte costituzionale, chiamata a decidere della legittimità dell'articolo 131 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione: in tutte le occasioni la Corte (si vedano, tra le tante: sentenza 9-18 luglio 2008, n. 287; ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408; ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209; sentenza 24 febbraio-5 marzo 2010, n. 88) ha tuttavia sempre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Anche con l'ordinanza n. 12 del 16 gennaio 2013 (richiamata peraltro nei quesiti posti dagli uffici giudiziari), cui ha fatto seguito la n. 88 del 16 maggio 2013, la Corte ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che, nel caso in esame (liquidazione della C.T.U. in un accertamento tecnico preventivo con parte ammessa al gratuito patrocinio), oltre a non essere giustificati "i dubbi espressi dal rimettente in ordine alla individuabilità di una parte soccombente", fossero altresì infondati "i dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi", in quanto "questi o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario".

Come premesso, tale ultima affermazione è stata interpretata dagli uffici giudiziari nel senso che il professionista – sia esso consulente di parte ammessa al gratuito patrocinio o ausiliario del giudice – esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione anche del suo onorario a carico dell'Erario.


Questa Direzione generale, pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all'applicazione dell'articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ritiene di non poter tuttavia condividere la suesposta conclusione, in considerazione sia della chiarezza del disposto normativo di riferimento, sia della costante interpretazione dello stesso fornita da parte della Corte costituzionale: quest'ultima infatti, precisando nell'ordinanza da ultimo citata che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa "chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario", non ha fatto altro che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ma non ha certo introdotto un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e dunque rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (ed infatti, come ricordato in apertura, la norma dell'art. 3, lett. s), definisce "prenotazione a debito" l'annotazione "a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero").

Di conseguenza, a legislazione invariata e stante la tassatività delle norme che comportano esborsi di denaro a carico dello Stato, gli uffici giudiziari dovranno, su istanza del C.T.U. che non sia riuscito a recuperare dalla parte soccombente la somma liquidatagli dal magistrato per l'attività compiuta, procedere alla prenotazione a debito di tale importo, secondo le modalità operative già indicate con la nota di questa Direzione generale n. prot. 9539 del 25 gennaio 2006 (all.1).

Proprio in considerazione, tuttavia, delle già evidenziate criticità operative segnalate dagli uffici con riferimento all'applicazione pratica dell'articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, copia della presente circolare viene trasmessa, per conoscenza, al sig. Capo di Gabinetto, affinché valuti la possibilità di promuovere, anche sulla scorta delle eventuali valutazioni dell'Ufficio legislativo, una modifica della norma in questione.

- 8 GIU. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati  






# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I

Roma, 24 GEN. 2006

Prot. n.  
Rif. n. QUES. 633/04  
(da citare nella corrispondenza)

Al Sig. Presidente  
della Corte di Appello di  
Cagliari  
(rif. 34 Segr./AG n. 35/2004 R.Q. del  
19.4.2005)

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
Roma  
(rif. 366/Q/05-7968 del 21.12.2005)

**OGGETTO:** Quesito in ordine alla prenotazione a debito e all'eventuale recupero degli onorari del C.T.U..

E' stato chiesto di conoscere se nel caso in cui sia stato emesso un decreto di liquidazione per un incarico svolto dal C.T.U. con la disposizione che il pagamento sia posto a carico dell'appellante ammesso al gratuito patrocinio:

-la domanda di prenotazione a debito di cui all'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere accordata al C.T. sulla base della produzione di un semplice invito bonario o è necessario invece pretendere che il consulente produca il pignoramento infruttuoso nei confronti del condannato alle spese;

-le eventuali spese della procedura esecutiva possono essere inserite a domanda nella prenotazione a debito;

-quali sono i codici tributo per il versamento al C.T. delle somme eventualmente riscosse dal concessionario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 131 3° comma del T.U. sulle Spese di Giustizia, prevede che *“gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.”*

Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la “vana escussione del condannato non ammesso, e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa”.

Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo non parla affatto di “vana escussione”, termine che starebbe ad indicare, secondo la comune accezione, l'esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che *“gli onorari ... sono prenotati a debito, a domanda, ... se non è possibile la ripetizione...”*, senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione.

In considerazione, pertanto, che quando il decreto ha subordinato il pagamento all'esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (vedi art. 116 sul pagamento dell'onorario al difensore di ufficio), sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo.

Si è dell'avviso in ogni caso che la domanda di prenotazione debba necessariamente essere corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell'onorario (raccomandata a/r, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione, di agire ulteriormente in proprio.

Con riferimento poi alle “spese” sostenute dal consulente per “la vana escussione” dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. penale 2004/23620, RV. 2228792).

L'unica spesa che può essere prenotata è l'onorario e di conseguenza le spese di esecuzione del CTU e CTP rimangono a loro carico.

Infine, per quanto concerne le modalità di riversamento al consulente delle somme recuperate dal concessionario si evidenzia che il sistema vigente non consente di versare "direttamente" le somme a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche.

Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l'unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Francesco Mele**





# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it

Ufficio 1



Roma 7/2/2011

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

LORO SEDI

p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

ROMA

**OGGETTO:** Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 134 del Testo Unico delle spese di giustizia.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte siano prenotate a debito, o anticipate dall'erario, secondo le previsioni di cui all'articolo 131 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.

Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui, attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore, *“se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore”*.

Tale previsione normativa, di cui al comma 1 dell'articolo 134 del citato Testo Unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 133 sopra citato.

Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L'articolo 134, nel successivo comma 2, precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia conseguito il sestuplo delle spese.

Pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla *“somma o valore conseguito”*.

Posto che comunque il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.

Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudiziari che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa.

Vi è un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del matrimonio. A parere di questa Direzione Generale, i

provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente. non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Il Direttore Generale  
Maria Teresa Saragnano

